Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 68° — **Roma - Venerdì, 20 maggio 1927 - Anno V** — **Numero 117**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Italiane.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale (Lias); R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommasetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Fascicolo 2° del Vol. I - 1927 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Nomina dell'ammiraglio Umberto Cagni a consigliere del Reale Ordine civile di Savoia.

Sua Maestà il Re, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Reale Ordine civile di Savoia, ha firmato, nell'udienza dell'8 maggio corrente, il decreto col quale è nominato consigliere dello stesso Ordine, S. E. l'ammiraglio Umberto Cagni, senatore del Regno.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1009.**

LEGGE 21 aprile 1927, n. 724.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1368, per anticipazione di spese per l'ultimazione delle opere dell'impianto idrico di Val Tidone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1368, per anticipazione di spese per l'ultimazione delle opere dell'impianto idrico di Val Tidone.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1010.**

LEGGE 28 aprile 1927, n. 725.

Conversione in legge del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1653, che autorizza la cessione gratuita di materiali di puntellamento al comune di Corato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1653, che autorizza la cessione gratuita di materiali di puntellamento al comune di Corato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1011.

LEGGE 28 aprile 1927, n. 726.

Conversione in legge del R. decreto 9 maggio 1926, n. 848, che proroga il termine per l'applicabilità del R. decreto 9 aprile 1925, n. 414, concernente il supplemento dell'indennità di caroviveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 9 maggio 1926, n. 848, che proroga fino al 30 giugno 1927 il termine per l'applicabilità del R. decreto 9 aprile 1925, n. 414, concernente il supplemento dell'indennità di caroviveri al personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1012.

REGIO DECRETO 21 aprile 1927, n. 727.

Fusione della Cassa di risparmio di Velletri col Monte di pietà di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio;
Veduto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, che modifica la legge 4 maggio 1898, n. 169, sull'ordinamento dei Monti di pietà;
Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che porta modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Ritenuta l'opportunità di addivenire alla fusione della Cassa di risparmio di Velletri con il Monte di pietà di Roma;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Monte di pietà di Roma, a mezzo della sua Commissione amministratrice, rileva ed assume definitivamente l'esercizio della Cassa di risparmio di Velletri nella sua intera zona attuale d'azione, convertendola in propria filiale, e conseguentemente diventa cessionario di tutti i diritti, ragioni e azioni di qualsiasi genere, giudiziarie e non, senza eccezione alcuna, di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli e crediti e di quant'altro di spettanza della Cassa di risparmio di Velletri, mentre ne assume tutte le obbligazioni passive senza eccezione, con impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Art. 2.

La sede centrale della soppressa Cassa di Velletri prenderà la denominazione di Filiale di Velletri del Monte di pietà di Roma.

Art. 3.

Nella zona già d'azione della Cassa di risparmio di Velletri il Monte di pietà di Roma è autorizzato ad effettuare le operazioni di impiego di capitali già consentite a quella Cassa di risparmio dallo statuto organico di essa, approvato con R. decreto 7 agosto 1921.

Art. 4.

Il Monte di pietà di Roma accantonerà tutti gli utili derivanti dall'esercizio della sua filiale di Velletri e delle relative dipendenze fino a che essi non abbiano raggiunta la somma di un milione di lire.

Il Monte di pietà di Roma dovrà provvedere entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto a modificare, in relazione al nuovo ordinamento, tanto i regolamenti quanto le tabelle organiche del personale dipendente dalla Cassa di risparmio di Velletri, di qualunque ufficio, grado e categoria.

Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, restano ferme le norme del vigente regolamento organico, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 30 novembre 1922, concernenti il personale nonchè la dispensa, il licenziamento ed il collocamento a riposo di esso.

Art. 5.

Il regime fiscale della presente fusione è regolato dall'articolo 7 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 122. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1013.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 730.

Autorizzazione all'Azienda delle tramvie del Governatorato di Roma a costruire e ad esercitare il prolungamento dell'attuale linea tramviaria urbana N. 29 dalla piazza Santa Croce in Gerusalemme a via Mondovì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il progetto presentato dall'Azienda delle tramvie del Governatorato di Roma portante il bollo dell'Ufficio bollo di Roma in data 21 ottobre 1926, pel prolungamento dell'attuale linea tramviaria urbana N. 29 dalla piazza Santa Croce in Gerusalemme per via Nola, via Monza, piazza dei Re di Roma, via Albalonga e via Etruria a via Mondovì;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Azienda delle tramvie del Governatorato di Roma è autorizzata a costruire e ad esercitare il prolungamento dell'attuale linea tramviaria urbana N. 29 dalla piazza Santa Croce in Gerusalemme per via Nola, via Monza, piazza dei Re di Roma, via Albalonga e via Etruria a via Mondovì, giusta il progetto portante il bollo dell'Ufficio bollo di Roma in data 21 ottobre 1926, subordinatamente alle prescrizioni contenute nel voto 30 novembre 1926, n. 2868, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 132. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1014.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 732.

Maggiore assegnazione al bilancio delle Colonie per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 911;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Ritenuta la necessità, assoluta ed urgente, di autorizzare una maggiore assegnazione di fondi per spese varie nelle Colonie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per provvedere a spese varie nelle Colonie, è autorizzata l'assegnazione di L. 25,000,000, da inscrivere nel bilancio del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 124. — FERRETTI

Numero di pubblicazione 1015.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 729.

Estensione ai territori annessi delle disposizioni per la riscossione delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e 22 febbraio 1924, n. 211;

Riconosciuta la necessità di integrare le disposizioni del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 117, che estende ai territori riuniti al Regno d'Italia le leggi sulla riscossione delle imposte, per quanto riguarda le procedure esecutive da compiersi dagli esattori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 12 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 117, è sostituito il seguente:

« Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque indicato in detto art. 31, l'esattore promuoverà le esecuzioni coattive mobiliari ed immobiliari secondo le disposizioni contemplate dal testo unico di leggi sulla riscossione approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dal relativo regolamento approvato con R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090, con l'obbligo, fino a quando non siano estese ai territori riuniti al Regno d'Italia le norme che regolano nel Regno la procedura civile e giudiziaria, di osservare quelle corrispondenti vigenti nei detti territori, quante volte la legge ed il regolamento succitati facciano riferimento alla procedura civile e giudiziaria del Regno ».

Art. 2.

All'art. 3 dell'allegato A al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 148, è sostituito il seguente:

« Fino a quando non sia in vigore nei territori riuniti al Regno d'Italia il Codice civile del Regno, il privilegio contemplato dall'art. 62 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, è sostituito dal diritto di pegno legale col privilegio di priorità sopra i beni mobili che servono all'esercizio e sopra le mercanzie che si trovano nel locale addetto all'esercizio stesso, o nella abitazione del contribuente, quantunque i beni mobili e le mercanzie non siano di proprietà del debitore dell'imposta, salvo che si tratti di oggetti derubati o smarriti, ovvero di depositi provvisori di merci destinate a solo fine di lavorazione o di merci in transito munite di regolare bolletta doganale ».

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 131. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1016.**

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 734.
Assegnazione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 921;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di una maggiore assegnazione di fondi a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, istituita dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1926-27, è istituito il capitolo n. 139-*bis* « Assegnazione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, istituita dalla legge 10 dicembre 1925, numero 2277 », con lo stanziamento di L. 2,000,000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 126. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1017.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 735.
43ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 12 maggio 1927, sul decreto che autorizza una 43ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTÀ,

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono da autorizzare le seguenti maggiori assegnazioni:

Ministero delle finanze: L. 100,000, per spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti, istituiti in dipendenza dei trattati di pace;

Ministero degli affari esteri: L. 150,000, per la partecipazione dell'Italia alla X Conferenza internazionale del lavoro in Ginevra;

Ministero dell'economia nazionale: L. 100,000, per contributo dello Stato a favore del Comitato organizzatore della « Primavera sportiva romana ».

Avuto riguardo all'urgenza di disporre delle somme predette, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di provvedervi con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 15,224,922.15, rimane disponibile la somma di L. 14,775,077.85;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, è autorizzata una 43ª prelevazione nella somma di L. 350,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 385 - Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti, ecc. . . . . L. 100,000.—

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 60-v (di nuova istituzione) - Spese per la rappresentanza dell'Italia alla X Conferenza internazionale del lavoro in Ginevra. . . . . » 150,000.—

Ministero dell'economia nazionale:

Cap. n. 287 (aggiunto) in conto competenza - Contributo nelle spese sostenute dal Comitato organizzatore della « Primavera sportiva romana » . . . . » 100,000.—

L. 350,000.—

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 127. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1018.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 733.

Maggiore assegnazione al bilancio delle Colonie per l'esercizio 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 911;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Riconosciuta la necessità, assoluta ed urgente, di autorizzare una maggiore assegnazione di fondi per spese varie nelle Colonie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per provvedere a spese varie nelle Colonie, è autorizzata una maggiore assegnazione di L. 20,000,000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Con decreto del Ministro per le finanze verranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Questo decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 125. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1019.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 736.

44ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 12 maggio 1927, sul decreto che autorizza una 44ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Il Governo della Maestà Vostra ha deliberato un contributo di L. 200,000 nelle spese di costruzione del campo sportivo Sant'Elena, in Venezia.

Per lo stanziamento dell'indicata somma, nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, si attinge, in seguito a conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, al fondo di riserva per le spese impreviste, giusta il decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 15,574,922.15, rimane disponibile la somma di L. 14,425,077.85;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 44ª prelevazione nella somma di L. 200,000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 171-XIII « Contributo dello Stato nelle spese per la costruzione del campo sportivo Sant'Elena in Venezia ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 128. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1020.**

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. **737.**

Assegnazione di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo n. 826-*bis* (aggiunto) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata una diminuzione di L. 4,500,000.

Art. 2.

Al conto dei residui del capitolo n. 211 « Spese per la gestione dell'Officina carte-valori, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è inscritta la somma di L. 4,500,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato relativo all'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 129. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1021.**

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. **738.**

Assegnazione di somme prelevate dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto 14 aprile 1927, n. 577;

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo n. 826-*bis*, (aggiunto) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata la diminuzione di L. 6,373,000.

Art. 2.

Al conto dei residui dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono assegnate le somme per ciascuno indicate:

Cap. n. 161-VIII (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il pagamento degli apparecchi scientifici, forniti dalla Germania in conto riparazioni e destinati agli istituti universitari . . . L.	6,091,000
Cap. n. 244 (aggiunto). — Somma dovuta all'Amministrazione delle dogane per il pagamento dei diritti di confine sul materiale scientifico importato dalla Germania in conto riparazioni e destinato agli istituti universitari . . . . . . L.	263,700
Cap. n. 244-*bis* (aggiunto). — Somma da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il trasporto del materiale scientifico importato dalla Germania in conto riparazioni di guerra e destinato agli istituti universitari . L.	18,300
L.	6,373,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale per l'Amministrazione dello Stato, relativo all'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 130. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1022.**

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. **743.**

Istituzione del Dopolavoro per il personale delle Privative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, modificato col R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1936, che istituisce l'Opera nazionale del Dopolavoro;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di istituire un Ufficio centrale del Dopolavoro Privative;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso la Direzione generale delle Privative un Ufficio centrale del Dopolavoro per il personale delle Privative, avente per iscopo:

a) di promuovere il sano e proficuo impiego, da parte del dipendente personale, delle ore libere dal servizio, con istituzioni atte a sviluppare le capacità fisiche, intellettuali e morali del personale stesso;
b) di provvedere all'incremento di analoghe istituzioni già esistenti;
c) di illustrare mediante pubblicazioni ed altri mezzi di propaganda le varie forme del Dopolavoro delle Privative e i vantaggi conseguiti e da conseguirsi a mezzo di esso nei riguardi della elevazione della classe.

Art. 2.

L'Ufficio centrale del Dopolavoro delle Privative è posto alla diretta dipendenza del direttore generale delle Privative, ed aggregato, agli effetti amministrativi, all'Ufficio affari generali e personale della Direzione generale delle privative.
Esso è diretto da un funzionario del ruolo speciale dell'Amministrazione delle privative, di grado non inferiore al 7°, coadiuvato da funzionari ed impiegati delle qualifiche e nel numero rispondenti alle effettive esigenze dell'Ufficio.

Art. 3.

Presso la Direzione generale delle Privative è istituita una Commissione del dopolavoro per il personale delle Privative, alla quale sono affidate le funzioni appresso indicate:

a) determinare le forme più opportune e convenienti con le quali gli scopi di cui all'art. 1, in relazione con la specialità del servizio dell'Azienda delle privative e con le attitudini del personale ad essa addetto, possono essere attuati;
b) tracciare le direttive per il funzionamento dell'Ufficio del dopolavoro delle Privative;
c) verificare la effettiva attuazione delle direttive stesse;
d) autorizzare di volta in volta la erogazione dei fondi occorrenti quando essi eccedano l'importo di L. 10,000;
e) esaminare ed approvare le relazioni di cui al seguente art. 10.

Art. 4.

La Commissione di cui al precedente articolo è presieduta dal direttore generale delle Privative, e così composta:

a) del capo di Gabinetto di S. E. il Ministro per le finanze;
b) del consigliere delegato dell'Opera nazionale Dopolavoro;
c) di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale;
d) del direttore capo dell'Ufficio tecnico Manifatture tabacchi;
e) del capo dell'Ufficio centrale del dopolavoro delle Privative;
f) di un sanitario designato dal direttore generale delle Privative;
g) di un funzionario superiore della Ragioneria generale dello Stato;
h) di un rappresentante del personale delle Privative, designato dal Ministro per le finanze;
i) di un funzionario della Direzione generale delle Privative, di grado non inferiore all'8°, che esercita le funzioni di segretario.

Art. 5.

La Commissione è convocata dal direttore generale delle Privative, e si aduna quando occorre, e, comunque, non meno di una volta ogni trimestre.

Art. 6.

Nelle località in cui non si ravvisi la convenienza di istituire un Dopolavoro delle Privative, possono crearsi speciali sezioni per il personale delle Privative aggregandole ai Dopolavori già costituiti o che saranno costituiti nelle località stesse a cura di Commissariati dipendenti dall'Opera nazionale Dopolavoro.
Saranno presi gli opportuni accordi con l'Opera nazionale Dopolavoro per uniformare le rispettive forme di attività e per disciplinare le comunioni di godimento delle istituzioni dipendenti dall'Opera nazionale Dopolavoro e dall'Ufficio centrale del Dopolavoro delle Privative.

Art. 7.

L'azione dell'Ufficio centrale di cui all'art. 1 viene esplicata nelle varie sedi a mezzo dei capi degli stabilimenti od uffici delle Privative. Qualora nella stessa località esistano più uffici o stabilimenti, il direttore generale delle Privative determina a quale dei funzionari ad essi preposti detta azione sia affidata.

Art. 8.

A cominciare dall'esercizio finanziario in corso, saranno stanziati, per ogni esercizio finanziario, a carico del bilancio del Ministero delle finanze, i fondi necessari per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro del personale delle Privative.
Detto stanziamento comprenderà:
a) una somma fissa di L. 200,000;
b) una contribuzione variabile, commisurata al numero dei dipendenti dell'Azienda delle privative, impiegati e operai, inscritti alle istituzioni promosse dall'Ufficio centrale o da questo comunque incrementate, in ragione di L. 10 per ogni dipendente inscritto.
Per l'esercizio in corso tali somme saranno corrisposte integralmente.
Le somme non erogate in ogni singolo esercizio saranno conservate fra i residui.
Oltre ai proventi suddetti, sono destinati a vantaggio del Dopolavoro delle Privative tutti quei proventi che possano derivargli da tesseramento e da ogni altra entrata inerente allo svolgimento dell'attività dell'Ufficio centrale del dopolavoro delle Privative.

Art. 9.

Salva l'eccezione di cui all'art. 3 lettera d), l'amministrazione dei fondi di cui al precedente articolo e di ogni altra eventuale entrata, come la erogazione delle spese occorrenti sono affidate al direttore generale delle Privative che vi provvede a mezzo dell'Ufficio centrale del Dopolavoro delle Privative.

Art. 10.

Al termine di ogni semestre il direttore generale delle Privative presenta alla Commissione di cui all'art. 3 un documentato rendiconto della erogazione dei fondi da lui amministrati, e al termine di ogni esercizio finanziario riferisce alla Commissione stessa circa l'andamento e lo sviluppo delle iniziative promosse o incrementate.

Art. 11.

Il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ed eventualmente anche a modificare, integrare e coordinare con altre leggi le norme in esso contenute, qualora se ne riveli successivamente la necessità.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 141. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1023.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 742.

Approvazione del regolamento per il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753;

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni;

Veduto l'art. 1 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119, convertito in legge con la legge 9 dicembre 1926, n. 2230;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il regolamento per il Consiglio superiore della pubblica istruzione, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

E' abrogata ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle contenute nell'accluso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 138. — FERRETTI.

Regolamento per il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 1.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione si aduna di regola due volte l'anno, in primavera e in autunno; può essere straordinariamente convocato dal Ministro.

La Giunta si riunisce ordinariamente una volta al mese; può essere convocata straordinariamente dal Ministro o dal vice-presidente.

Art. 2.

Il vice-presidente, su invito del Ministro, convoca il Consiglio plenario, determina l'ordine del giorno da inviarsi preventivamente ad ogni consigliere e cura la regolare distribuzione degli affari con le norme e nei modi prescritti dal presente regolamento.

Art. 3.

Per lo studio degli affari il Consiglio sarà diviso ogni anno, prima della sessione autunnale, su proposta del vice-presidente approvata dal Ministro, in quattro Commissioni permanenti, ciascuna delle quali corrispondente a una o più Facoltà o Scuole universitarie. All'atto del riparto sarà indicato il presidente di ciascuna Commissione.

Il vice-presidente, di regola, affida lo studio di ciascun affare a uno o più consiglieri, perchè ne riferiscano alla rispettiva Commissione permanente.

Questa nomina il proprio relatore incaricato di presentare una relazione scritta al Consiglio.

Il vice-presidente può, se si tratti di affare di competenza mista o indeterminata rispetto alle Commissioni permanenti, affidarne lo studio ad una speciale Commissione o anche ad un solo consigliere.

Non possono essere nominati relatori:

a) i consiglieri che siano professori nell'Università o nell'Istituto superiore cui l'affare si riferisce;

b) i consiglieri intervenuti in qualche modo nell'affare medesimo.

Art. 4.

Le deliberazioni si prenderanno per alzata e seduta. Nei procedimenti disciplinari o, in genere, in tutti gli affari concernenti persone, la votazione è segreta.

Art. 5.

Quando il Consiglio superiore deliberi, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753, di compiere ispezioni o indagini, il vice-presidente, presi accordi con il Ministro, designa il consigliere o i consiglieri ai quali dovranno affidarsi le ispezioni o le indagini stesse.

Art. 6.

Un funzionario del gruppo A del ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore all'8°, prescelto dal Ministero stesso, adempie le funzioni di segretario del Consiglio e della Giunta.

Egli redige i verbali delle sedute e compie tutti gli atti di amministrazione necessari al buon andamento dell'ufficio di segreteria, secondo gli ordini del vice-presidente del Consiglio, e risponde della custodia degli atti del Consiglio e della Giunta.

Nelle riunioni delle Commissioni di cui all'art. 3, le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei consiglieri che ne fanno parte.

Art. 7.

Quando si tratti di esaminare gli atti dei concorsi a cattedre universitarie il Consiglio, udita la lettura della relazione della Commissione giudicatrice fatta per intero dal consigliere relatore, esaminerà in primo luogo se tutte le norme prescritte dalla legislazione vigente in materia siano state osservate; se la Commissione abbia espresso categoricamente il giudizio sulla maturità scientifica e sull'attitudine didattica di ciascun candidato; se le conclusioni della Commissione corrispondano ai suddetti giudizi ed ai criteri eventualmente formulati dalla Commissione stessa, e trasmetterà la relazione e i verbali al Ministro con le osservazioni e le proposte nei riguardi della regolarità degli atti del concorso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numeor di pubblicazione **1024**.

REGIO DECRETO 5 maggio 1927, n. **740**.

Modificazioni alle norme contenute nel R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relative agli esami negli Istituti medi d'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 78, 89, 90, 91 e 92 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 78. — Gli esami hanno inizio dopo il 15 giugno, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento.

« Le prove previste dall'art. 83 hanno luogo normalmente nella seconda quindicina di settembre ».

« Art. 89. — Gli esami di maturità per i provenienti dal liceo classico hanno luogo in quaranta sedi che saranno indicate nel regolamento; gli esami di maturità per i provenienti dal liceo scientifico in non più di venti sedi ».

« Art. 90. — Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera *a*) dell'art. 88 è composta di un preside di istituto d'istruzione media di 2° grado, di tre professori appartenenti ad istituti tecnici di altre provincie e di altra persona che abbia dato prova di notevole perizia nell'esercizio della professione cui il candidato aspira.

« Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo è composta di un professore universitario, di un preside di istituto d'istruzione media di 2° grado e di tre professori appartenenti ad istituti magistrali di altra regione.

« Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di maturità è costituita di un professore universitario, di tre fra professori e presidi di istituti d'istruzione media di 2° grado e di un insegnante appartenente a scuola privata o persona estranea all'insegnamento ».

« Art. 91. — Le Commissioni di cui al precedente articolo sono nominate dal Ministro e debbono essere rinnovate ogni anno per intiero.

« Nella imminenza dell'esame la sostituzione dei commissari che vengano a mancare per qualsiasi causa è disposta dal provveditore agli studi.

« In una stessa sede può essere costituita più di una Commissione ».

« Art. 92. — Per le sole prove orali sono aggregati alle Commissioni di abilitazione tecnica un commissario per le scienze, a quelle di abilitazione magistrale un commissario per la musica ed un altro per il disegno, a quelle di maturità classica un commissario per la storia dell'arte, e un commissario per il disegno a quelle di maturità scientifica.

« I commissari devono astenersi dal partecipare alla discussione e al voto sui candidati che siano stati da essi privatamente o pubblicamente istruiti ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 135. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1025**.

REGIO DECRETO 5 maggio 1927, n. **741**.

Modificazioni al regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi d'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 4 maggio 1925, n. 653, su gli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;
Veduto il Nostro decreto di pari data che modifica alcune norme del Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti modificazioni al regolamento 4 maggio 1925, n. 653:

L'art. 28 è sostituito dal seguente:

« La prima sessione degli esami di ammissione, idoneità e licenza ha inizio dopo il 15 giugno.

« Il Ministero può consentire che negli istituti con popolazione scolastica molto numerosa gli esami stessi comincino dopo il 5 giugno.

« La prima sessione degli esami di maturità e di abilitazione ha inizio nella terza decade di giugno.

« La seconda sessione degli esami di ammissione, idoneità e licenza per i candidati ammessi alla riparazione si tiene dopo il 15 settembre, in modo che abbia termine possibilmente entro il 25 dello stesso mese.

« La sessione di riparazione per gli esami di maturità e di abilitazione ha luogo dopo il 25 settembre per i candidati ammessi alla riparazione e per quelli che non abbiano potuto sostenere o compiere l'esame nella prima sessione.

« L'assenza o la interruzione, nel caso previsto nel comma precedente, deve essere giustificata prima della chiusura della sessione estiva al presidente della Commissione, il quale giudicherà dell'attendibilità dei motivi addotti e deciderà inappellabilmente ».

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« L'esame di abilitazione tecnica comprende il programma delle materie il cui studio si inizia o si protrae oltre la seconda classe.

« Ad esso possono essere ammessi coloro che abbiano conseguito la promozione o l'idoneità alla terza classe, purchè sia decorso il prescritto intervallo dal conseguimento dell'ammissione al corso superiore ».

Il primo comma dell'art. 34 è sostituito dai seguenti:

« I candidati ad esami di maturità ed abilitazione provenienti da scuola privata o paterna debbono entro il 15 maggio presentare domanda al preside di uno degli istituti del tipo cui corrisponde l'esame, e s'intendono aggregati all'istituto stesso agli effetti dell'assegnazione della sede di esame.

« I candidati all'abilitazione tecnica, non forniti del titolo di promozione o idoneità alla terza classe, debbono sostenere il relativo esame presso l'istituto al quale hanno presentato domanda per l'esame di abilitazione; l'ammissione all'esame di abilitazione sarà in questo caso subordinata all'esito dell'esame di promozione o idoneità ».

L'art. 67 è sostituito dal seguente:

« La Commissione per gli esami di abilitazione magistrale è nominata dal Ministro ed è composta:

a) di un professore della Facoltà di lettere e filosofia o di Istituto superiore di magistero, che presiede la Commissione;

b) di un preside di istituto magistrale;

c) di tre professori di istituto magistrale, scelti negli elenchi trasmessi dai Regi provveditori agli studi entro il 15 aprile.

« Il preside e i professori di cui alle lettere *b*) e *c*) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla Commissione ».

L'art. 68 è sostituito dal seguente:

« La Commissione per gli esami di abilitazione tecnica è nominata dal Ministro ed è composta:

a) di un preside di istituto d'istruzione media di 2° grado, che presiede la Commissione;

b) di tre professori di istituto tecnico, scelti negli elenchi trasmessi dai Regi provveditori entro il 15 aprile;

c) di un agrimensore o di un ragioniere rispettivamente per la sezione di agrimensura o di commercio e ragioneria.

« Il preside e i professori di cui alle lettere *a*) e *b*) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla Commissione ».

L'art. 69 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni per gli esami di maturità sono nominate dal Ministro e composte:

a) di un professore di Università o di Istituto superiore, che presiede la Commissione;

b) di un preside di liceo classico o scientifico;

c) di due professori di istituto d'istruzione media di 2° grado, scelti negli elenchi trasmessi dai Regi provveditori entro il 15 aprile;

d) di un insegnante di istituto privato o, in mancanza di questo, di persona estranea all'insegnamento.

« Il preside e i professori di cui alle lettere *b*) e *c*) debbono essere estranei agli istituti, i cui alunni saranno giudicati dalla Commissione ».

L'art. 72 è sostituito dal seguente:

« Per le sole prove orali, grafiche o pratiche, rispettivamente, sono aggregati: alla Commissione di abilitazione tecnica per la sezione di commercio e ragioneria, un commissario per le scienze; a quella di abilitazione magistrale un commissario per la musica ed uno per il disegno; a quella di maturità classica uno per la storia dell'arte; a quella di maturità scientifica uno per il disegno.

« Ove la Commissione non possa altrimenti funzionare, il presidente ha facoltà di nominare un altro commissario aggregato, previa esplicita autorizzazione da parte del Ministero.

« I Commissari aggregati esprimono il proprio giudizio, ma non hanno diritto a voto ».

L'art. 73 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni per gli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza si suddividono in sottocommissioni, presiedute dal presidente o da un suo delegato. Ciascuna sottocommissione è costituita di almeno tre componenti, compreso colui che la presiede.

« Le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, invece, funzionano sempre in via plenaria ».

L'art. 83 è sostituito dal seguente:

« Il diario delle prove orali è stabilito dalla Commissione.

« Per le prove orali degli esami di maturità e di abilitazione debbono farsi due appelli consecutivi nell'ordine stabilito dal presidente.

« Le sedute per lo svolgimento delle prove orali si tengono tutti i giorni, con la sola interruzione dei pomeriggi festivi ».

L'art. 86 è sostituito dal seguente:

« I temi per le prove scritte e grafiche degli esami di abilitazione e di maturità sono inviati dal Ministero in busta chiusa e suggellata ai presidi di tutti gli istituti, presso i quali si svolgono le prove stesse.

« Il preside è responsabile della conservazione delle buste, che debbono essere aperte in presenza dei candidati la mattina di ciascun giorno di esame dopo fattane constatare la integrità.

« Della apertura delle singole buste si fa menzione nel verbale ».

Il primo comma dell'art. 87 è soppresso.

L'art. 91 è sostituito dal seguente:

« Dopo la revisione di ciascuna prova scritta e dopo lo svolgimento di ciascuno dei due gruppi di prove orali di cui all'articolo precedente, viene espresso per iscritto un giudizio brevemente motivato sul valore delle singole prove.

« In caso di dissenso, le ragioni di questo sono registrate a verbale.

« Nel giudicare le prove scritte, anche se di materie scientifiche, si terrà conto della correttezza dell'elaborato ».

L'art. 92 è sostituito dal seguente:

« Negli esami che non siano di maturità o di abilitazione, dopo ciascuna seduta di prove orali per i due gruppi di cui all'art. 90 la sottocommissione si aduna per l'assegnazione del voto che deve essere unico per ogni materia di cui alla tabella *A*; esso è deliberato a maggioranza su proposta del presidente e si desume dai giudizi espressi, a norma dell'articolo precedente, sulle singole prove scritte e orali, tenendo conto del complesso delle prove di ciascun gruppo e delle notizie risultanti dalla pagella scolastica o, in quanto valgano allo scopo, dai documenti di cui agli articoli 34 e 35; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

« Al termine della sessione, si riunisce la Commissione plenaria per risolvere i casi lasciati sospesi o per ratificare i voti assegnati dalle sottocommissioni; i voti così ratificati sono definitivi e inappellabili, ma sindacabili dal Ministero agli effetti disciplinari ».

L'art. 93 è sostituito dal seguente:

« Al termine della sessione estiva degli esami di maturità e di abilitazione, la Commissione, a maggioranza di quattro su cinque votanti, in base ai giudizi espressi decide preliminarmente se il candidato sia da dichiararsi maturo o abilitato o se possa essere ammesso alla sessione di riparazione per ripetere le prove su non più di due materie o gruppi di materie di cui alla tabella *A*.

« Nel primo caso, la Commissione assegna, secondo le norme dell'art. 92, i singoli voti che non potranno essere per nessuna materia inferiori a sei decimi; nel secondo caso, indica su quali materie debba cadere l'esame di riparazione; nel caso di esclusione dalla riparazione, dichiara che il candidato è definitivamente riprovato.

« Al termine della sessione autunnale degli esami stessi, la Commissione prende in esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli pronunciati sulle prove di riparazione, decidendo, a maggioranza di quattro su cinque votanti, se il candidato sia da dichiararsi maturo o abilitato.

« Qualora tale decisione sia favorevole, vengono assegnati, secondo le norme dell'art. 92, i singoli voti che non potranno essere inferiori a sei decimi; nel caso di riprovazione definitiva, non si procede all'assegnazione dei voti ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 137. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1026.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 739.

Provvedimenti per il servizio di propaganda agraria nelle Provincie di nuova istituzione e per le Cattedre ambulanti di agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 513;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265, convertito in legge con la legge 25 novembre 1926, n. 2047;
Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 54;
Visto il R. decreto 22 aprile 1920, n. 575;
Visto il R. decreto 11 giugno 1922, n. 1251;
Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2471;
Visto il R. decreto 23 marzo 1924, n. 577;
Visto il R. decreto 10 aprile 1924, n. 620;
Visto il R. decreto 4 maggio 1924, n. 903;
Visto il R. decreto 29 luglio 1925, n. 1313;
Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1945;
Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;
Visto il R. decreto 17 febbraio 1927, n. 311;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265, è modicato come segue:

« In ogni Provincia funziona una sola Cattedra ambulante di agricoltura, la quale ha sede nel capoluogo, e circoscrizione estesa all'intera Provincia ».

Il secondo comma di detto articolo è abrogato.

Art. 2.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura con proprio consorzio aventi prima della pubblicazione del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, circoscrizione minore di quella della Provincia nella quale avevano sede, sono soppresse.

E' soppressa pure la Cattedra ambulante di agricoltura di Caserta.

Art. 3.

Le attività e passività delle Cattedre soppresse a norma del precedente art. 2 sono trasferite alle rispettive Cattedre provinciali.

Le attività e passività della Cattedra ambulante di agricoltura di Caserta saranno trasferite alle Cattedre delle Provincie, alle quali sono stati aggregati i territori già facenti parte della provincia di Caserta. Al riparto sarà provveduto d'accordo fra le Cattedre interessate, o, in caso di dissenso, con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 4.

In sostituzione delle Cattedre soppresse ai termini dell'art. 2 e nelle rispettive sedi, saranno istituite altrettante Sezioni di cattedra.

La Sezione che, per effetto della disposizione di cui al precedente comma, dovrebbe essere istituita nel capoluogo della Provincia, sarà invece istituita in altra località, e solo in quanto e fino a che il direttore della soppressa Cattedra del capoluogo non sia nominato direttore della Cattedra provinciale, o non possa essere destinato ad altra Sezione vacante di quest'ultima, ovvero non trovi collocamento in altra Cattedra.

L'onere complessivo a carico di ciascuna Provincia, derivante dall'applicazione del presente articolo e del seguente art. 5, non potrà superare quello per il quale la Provincia siasi regolarmente impegnata alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Nelle Provincie, che esistevano anche prima della emanazione del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, e nelle quali trova applicazione il primo comma dell'art. 2, il Consorzio per la Cattedra ambulante di agricoltura provinciale e la Cattedra stessa s'intendono senz'altro istituiti.

Art. 6.

Nelle nuove Provincie create col R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, fino a quando non sia istituita, su richiesta dell'amministrazione della Provincia, la Cattedra ambulante di agricoltura provinciale, un Commissario straordinario provvederà al funzionamento delle Sezioni di cattedra, che risultino comprese nella circoscrizione della nuova Provincia, e a quant'altro occorra in dipendenza della disposizione di cui all'art. 3. Il contributo provinciale per tali Sezioni sarà trasferito a carico del bilancio della nuova Provincia, e, ove si tratti di Sezione corrispondente ad una soppressa Cattedra a circoscrizione minore, il contributo medesimo rimarrà consolidato nella somma finora corrisposta dalla Provincia, che provvedeva al funzionamento della Cattedra stessa.

Art. 7.

Gli attuali direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura, soppresse a norma del presente decreto, rimarranno in servizio quali direttori delle Sezioni corrispondenti alle rispettive Cattedre soppresse o di altre Sezioni della Cattedra provinciale, conservando il titolo di direttore di Cattedra e il trattamento economico e di quiescenza loro spettante.

Art. 8.

Il posto di direttore delle Cattedre provinciali di cui al precedente art. 5, e di quelle che saranno istituite nelle Provincie create con il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, nella prima applicazione del presente decreto, e nei tre anni successivi alla entrata in vigore di esso, potrà essere conferito, anzitutto, chiamandovi uno degli attuali direttori delle Cattedre soppresse della Provincia medesima.

In mancanza di tali direttori, o in caso di rifiuto da parte di essi, ovvero se la Commissione di vigilanza non creda di provvedere a norma del precedente comma, potrà farsi luogo a chiamata di un direttore di una delle Cattedre soppresse a norma del presente decreto, ovvero di uno dei direttori di Sezione, già aventi titolo di direttori di Cattedra, ovvero di un direttore di Sezione, per il quale, al tempo della emanazione del R. decreto 4 maggio 1924, n. 903, ricorreva la condizione di cui all'art. 5 del decreto medesimo; se neppure così sia possibile di coprire il posto, o la Commissione di vigilanza non creda di coprirlo in tal modo, dovrà bandirsi il concorso a norma dell'art. 16, comma 1°, del regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1924, n. 577, e successive modificazioni.

Art. 9.

Nell'assunzione dei direttori delle Cattedre rimaste in vita, che già avevano circoscrizione provinciale prima della pubblicazione del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, o che si rendano vacanti entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le rispettive Commissioni di vigilanza sono tenute a pronunciarsi, preliminarmente, sopra eventuali domande di nomina per chiamata, presentate, nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso di vacanza della Cattedra, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dagli attuali direttori delle Cattedre soppresse a termini del precedente art. 2, o direttori di Sezione aventi titolo di direttori di Cattedra, i quali siano tuttora in servizio e non abbiano trovato collocamento come direttori di Cattedre provinciali.

Art. 10.

In tutti i concorsi per la nomina a direttori di Cattedra, che siano banditi entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere stabilita, a pena di nullità del bando di concorso, una preferenza, a parità di merito, per gli attuali direttori delle Cattedre soppresse a termini dell'art. 2 del presente decreto, e direttori di Sezioni aventi titolo di direttori di Cattedra, che siano tuttora in servizio, e che non abbiano trovato collocamento come direttori di Cattedre provinciali.

Art. 11.

Presso le Cattedre ambulanti di agricoltura, ove se ne ravvisi la necessità, il direttore può, previa deliberazione della Commissione di vigilanza, e coll'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, farsi coadiuvare, nella direzione della Cattedra, da un direttore, laureato in scienze agrarie, di Sezione specializzata avente sede presso la Cattedra stessa.

Art. 12.

Tutte le nomine che vengono fatte in base al presente decreto, sono soggette all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 13.

L'Istituto di caseificio meridionale, di cui al R. decreto 11 giugno 1922, n. 1251, avrà la sua sede a Caserta.

Con successivo Regio decreto, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite nuove norme per il funzionamento del predetto Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 134. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1027.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1927, n. 750.
Funzionamento dell'Istituto di liquidazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, col quale venne soppressa la sezione autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e venne costituito l'Istituto di liquidazioni;
Ritenuta l'opportunità di ridurre e semplificare le gestioni affidate all'Istituto di liquidazioni e di accelerare le relative operazioni, nonchè di raggiungere, col minor possibile dispendio, le realizzazioni, che rappresentano la finalità dell'Istituto, nell'interesse dell'Erario;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I portatori dei titoli all'ordine (buoni di acconto e buoni di ricupero) emessi dalla Banca italiana di sconto in liquidazione, in corrispondenza delle quote dovute a tenore del concordato conchiuso coi suoi creditori, e già consegnati alla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno chiederne il pagamento entro il 30 settembre 1927.
Per i buoni di acconto e di ricupero, che non siano stati ancora consegnati alla data di pubblicazione del presente decreto, il pagamento dovrà essere richiesto entro sei mesi dalla effettuata consegna.
Trascorsi i termini rispettivamente fissati nei due commi precedenti, nessun buono della specie sarà ammesso al pagamento per qualsiasi motivo ed ogni diritto di credito relativo resterà prescritto.

Art. 2.

Il Comitato direttivo dell'Istituto di liquidazioni ha facoltà di rivedere e modificare le norme e le condizioni di impiego del personale degli enti e delle società di cui l'Istituto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, ha assunto la liquidazione o la gestione e amministrazione.
Per quanto concerne gli stipendi, la revisione e modificazione hanno effetto dalla data della deliberazione che le pronuncia.
Riguardo ad ogni altro emolumento, qualunque ne sia la denominazione od il titolo, la deliberazione che ne pronuncia la revisione e la modificazione potrà stabilirne la decorrenza dalla data di consegna delle gestioni delle società od enti suindicati all'Istituto di liquidazioni.

Art. 3.

Il Comitato direttivo dell'Istituto di liquidazioni ha altresì la facoltà di rivedere e modificare le norme e le condizioni che riguardino il trattamento economico e la durata delle funzioni degli amministratori, liquidatori e direttori di quelle società nelle quali l'Istituto o gli enti e società indicate nel precedente art. 2 abbiano una partecipazione azionaria di oltre la metà del capitale.

Art. 4.

Nella applicazione degli articoli 2 e 3 del presente decreto, il Comitato direttivo dell'Istituto di liquidazioni terrà presente, per trarne opportuna norma, il trattamento fatto dai più importanti enti pubblici ai propri amministratori e dipendenti.
Contro le deliberazioni adottate dal Comitato, in applicazione del presente decreto, è ammesso il ricorso al Ministro per le finanze entro 15 giorni dalla comunicazione.
Il Ministro provvede con proprio decreto.
Contro il decreto del Ministro per le finanze è ammesso soltanto il ricorso per incompetenza o violazione di legge al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, escluso ogni altro gravame in sede amministrativa o giudiziaria.
Il presente decreto andrà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 260, foglio 145. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1028.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 706.
Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del consorzio di irrigazione del vaso Incornala con sede nel comune di Bagnolo Mella.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 14 marzo 1925, con la quale il presidente del consorzio di irrigazione del vaso Incornala, con sede nel comune di Bagnolo Mella, provincia di Brescia, chiede che al consorzio sia concessa la facoltà di esigere i contributi consorziali con le forme e i privilegi di riscossione delle imposte dirette;
Visto l'atto di costituzione del consorzio, redatto dal notaio Boletti il 6 dicembre 1923 in Bagnolo Mella, e trascritto il 24 febbraio 1924 al Regio ufficio delle ipoteche di Brescia al n. 1699 del registro generale e al n. 1392 del registro particolare, del quale fanno parte integrante lo statuto, il catasto e il campione dei terreni consorziati, documenti tutti pubblicati a norma di legge;
Visti gli atti, per notar Boletti, di adesione al consorzio del 15 dicembre 1923, del 4 febbraio 1924, e del 23 dicembre 1924;
Viste le modifiche apportate allo statuto consorziale, con deliberazioni dell'assemblea degli utenti del 29 aprile 1926 e 13 febbraio 1927;

Visti gli articoli 11 e seguenti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' riconosciuto, agli effetti degli articoli 11 e seguenti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il consorzio di irrigazione del vaso Incornala, con sede nel comune di Bagnolo Mella, provincia di Brescia, costituito con atto per notar Boletti del 6 dicembre 1923, trascritto il 24 febbraio 1924 al Regio ufficio delle ipoteche di Brescia al numero 1699 del registro generale e al n. 1392 del registro particolare, e con atti di adesione, pel citato notaio, in date 15 dicembre 1923 e 4 febbraio e 23 dicembre 1924, sulla base dei documenti catastali allegati al presente decreto e visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 104. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1927.

Fissazione della data con cui la Commissione straordinaria della cessata Amministrazione provinciale di Caserta dovrà cessare dalle proprie funzioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il terzo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;

Decreta:

Il termine per la cessazione delle funzioni della Commissione straordinaria incaricata a norma dell'art. 11 del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, della provvisoria continuazione di funzionamento dei servizi ed uffici della cessata Amministrazione provinciale di Caserta e della predisposizione dei progetti per la ripartizione del patrimonio, delle attività e passività fra le Provincie interessate, è fissato al 30 giugno 1927.

Il presidente della suaccennata Commissione ed i Prefetti delle Provincie interessate sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1927.

Autorizzazione alla Banca mutua popolare di Verona ad istituire una propria agenzia nei locali della Borsa di commercio di Verona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Banca mutua popolare di Verona è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città nei locali della Borsa di commercio di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1927.

Autorizzazione alla Direzione centrale della Banca nazionale di credito ad istituire quattro agenzie di città rispettivamente in Genova, Palermo, Roma e Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Direzione centrale della Banca nazionale di credito è autorizzata ad istituire quattro agenzie di città rispettivamente in Genova, Palermo, Roma e Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera, in data 11 maggio 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1927, numero 628, concernente la soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri della Direzione generale degli italiani all'estero.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 14 maggio 1927, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, nella seduta del 18 maggio 1927, ha presentato al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 12 maggio 1927, n. 693, concernente variazioni di bilancio, e per la convalidazione del R. decreto 12 maggio 1927, n. 692, che autorizza una 45ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato al Senato del Regno, nella seduta del 18 maggio 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni a titolo di caro-viveri corrisposti al personale di qualsiasi categoria dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale, ha presentato al Senato del Regno, nella seduta del 17 maggio 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, concernente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per restituzione di certificato consolidato 5 per cento.

Il sig. Koenig Giovanni fu Paolo, con domicilio eletto in Genova presso l'avv. Pescetto Luigi, via Ippolito D'Aste, 8-4, ha diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Marchi Felice Ottorino del Tribunale civile di Bari, il 27 febbraio 1927, il sig. Conenna Atlante fu Domenico, residente in Bari, via Argira n. 43, a consegnargli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato consolidato 5 per cento n. 210905 di L. 3955, intestato a Koenig Guglielmo di Giovanni, minore sotto la patria podestà del padre, e figli nascituri di detto Koenig Giovanni, da esso sig. Conenna Atlante fu Domenico indebitamente detenuto.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di 6 mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata da esso sig. Koenig Giovanni fu Paolo.

Roma, addì 16 maggio 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO.

Media dei cambi e delle rendite del 19 maggio 1927 - Anno V

Francia	72.02	Oro	354.78
Svizzera	353.83	Belgrado	32.40
Londra	89.327	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.36	Albania (Franco oro)	356 —
Spagna	323 —	Norvegia	4.75
Belgio	2.56	Svezia	4.92
Berlino (Marco oro)	4.3625	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.595	Danimarca	4.90
Praga	54.65	Rendita 3,50 %	63.60
Romania	11.10	Rendita 3,50 % (1902)	57 —
Russia (Cervonetz)	96 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	17.64	Consolidato 5 %	77.55
Peso argentino carta	7.76	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.35
New York	18.387		
Dollaro Canadese	18.41		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di certificato.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 55).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato provvisorio relativo a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato provvisorio: 15633 — Data del certificato provvisorio: 20 maggio 1926 — Ufficio che rilasciò il certificato provvisorio: Banca d'Italia, filiale di Napoli — Intestazione del certificato provvisorio: Piras Agostino fu Giovanni — Titoli del debito pubblico al portatore 2 — Certificati provvisori: 1 — Consolidato 3.50 % (1906), capitale L. 1000, con godimento 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato provvisorio il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 aprile 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 40).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontore della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	441031	500 —	Castellano *Maria-Laura* di Giovanni, nubile domic. a Mota di Sorrento (Napoli), vincolata d'usufrutto.	Castellano *Maria-Luigia* di Giovanni, nubile, domic. come contro e con usufr. vitalizio come contro.
»	184955	80 —	Perillo *Ida* di Ernesto, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Sant'Agata dei Goti (Benevento).	Perillo *Aida* di Ernesto, minore ecc. come contro.
»	348881	400 —	*Longino* Anna, minore sotto la tutela di Abruzzese Giuseppe fu Francesco, domiciliato a Corato (Bari).	*Longini* Anna, minore ecc. come contro.
3.50 %	423351	210 —	Anastasia *Vito* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre, Esposito Carmela di Vito, domic. in Pisciotta (Salerno).	Anastasia *Vittore* fu Luigi, minore ecc. come contro.
» »	502489 642975	350 — 315 —	Venuto *Roberto* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, domic. a S. Stefano di Rogliano (Cosenza).	Venuto *Umberto* di Nicola, minore ecc. come contro.
»	505127	721 —	Roccatagliata Egidio di *Costantino-Salvatore*, minore sotto la p. p. del padre domiciliato a Sampierdarena (Genova).	Roccatagliata Egidio di *Salvatore*, minore ecc. come contro.
»	631506	38.50	Roccatagliata Egidio di *Costante*, minore, ecc., come la precedente.	
Cons. 5 %	117561	50 —	*Ceci* Concetta fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre *Viano* Filomena fu Pasquale, ved. di *Ceci* Gaetano, domic. a Napoli.	*Cice* Concetta fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre *Viani* Filomena fu Pasquale, ved. di *Cice* Gaetano, domic. a Napoli.
»	366480	2,500 —	Pennavaria *Concettina* di Pasquale, moglie di Schininà Paolo, domic. a Ragusa (Siracusa), vincolata.	Pennavaria *Maria-Concetta-Agata* di Pasquale, moglie ecc. come contro, vincolata.
3 % Legge 26 marzo 1885 n. 3015 serie 3ª.	7760	31.11	Legrenzi *Adele*, *Teresa* e *Giovanna* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Da Schio Maria Bernardina detta Dina di Alvise, domic. a Padova, con usufrutto a Da Schio Maria Bernardina detta Dina di Alvise, ved. di Legrenzi Angelo ecc.	Legrenzi *Laura-Adele-Maria*, *Teresa-Laura-Adele*, *Giovanna-Laura-Maria* fu Angelo, minori ecc. come contro e con usufrutto come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	
Cons. 5 %	39141	970 —	*Giandolia* Ciaccio Ignazio fu Ignazio, domiciliato a New York (S. U. A.).	*Giandalia* Ciaccio Ignazio fu Ignazio, domiciliato a New York (S. U. A.).
3.50 %	375872	70 —	*Pelagano* Francesco di Biagio, domic. a Viggianello (Potenza).	*Palagano* Francesco di Biagio, domic. come contro.
»	784036	105 —	Marcenaro Paola, Dialba ed Ida fu Giacomo le prime due nubili e la terza minore sotto la p. p. della madre Mainardi Iole fu Antonio, ved. di Marcenaro Giacomo, e Mainardi Iole fu Antonio ved. di Marcenaro Giacomo per la quota di usufrutto su un quarto della rendita, tutti eredi indivisi di Marcenaro Giacomo, rispettivo loro padre e marito, domic. a Livorno; con usufr. a Bove *Carolina* fu Francesco, moglie di *Antonio Peraccini*.	Intestata come contro, con usufr. a Bove *Maria-Matilde-Carolina* fu Francesco, moglie di *Perracino Luigi*.
Cons. 5 %	136121	171 —	*Casaburi Marietta* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Frattamaggiore (Napoli).	*Casaburo Maria-Assunta-Dolorinda* di Francesco, minore ecc. come contro.
»	192099	835 —	*Catalabiano* Giuseppina fu Leonardo, moglie, di Compagnino Sebastiano, domic. in Militello Val di Catania, vincolata.	*Caltabiano* Giuseppina fu Leonardo, moglie ecc. come contro.
»	176182	1000 —	*Benentino Margherita* fu Giovanni *Seretto, nubile*, domic. a Torino.	*Seletto Maria-Margherita* fu Giovanni, *moglie di Benentino Roberto*, domic. a Torino.
P. N. 5 %	593	Cap.le 6000 —	Giraudo Matteo fu *Maurizio*, domic. a Roccasparvera (Cuneo).	Giraudo Matteo fu *Francesco*, domic. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 maggio 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 15, dall'11 al 17 aprile 1927 - Anno V

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Avellino	Solofra	B	—	1
Bari delle Puglie	Giovinazzo	O	—	1
Brescia (a)	Bagnolo Mella	B	1	—
Id.	Castrezzato	B	1	—
Id.	Cigole	B	1	—
Id.	Manerbio	B	1	—
Id.	Poncarale	B	1	—
Brindisi	Mesagne	E	1	—
Cagliari	San Lussurgius	B	—	1
Campobasso	S. Martino in Pensilis	O	—	1
Catanzaro	Drappia	B	—	1
Id.	Filandari	B	—	1
Id.	Tropea	B	—	1
Como	Somana	B	—	1
Frosinone	Pontecorvo	B	1	—
Genova	Genova-Voltri	B	1	1
Girgenti	Licata	B	—	1
Id.	Naro	B	—	1
Modena	Modena	B	1	—
Nuoro	Tinnura	B	—	1
Pavia	Gambolò	B	—	1
Id.	Villanova d'Ardenghi	B	1	—
Pisa	S. Miniato	B	—	1
Potenza	Lavello	O	1	—
Roma	Cisterna	B	1	—
Id.	Roma	B	2	—
Varese	Malnate	B	—	1
Viterbo	Farnese	B	—	1
			14	16
	Carbonchio sintomatico.			
Modena	Nonantola	B	—	1
Id.	Novi di Modena	B	—	1
Perugia	Trevi	B	—	1
Pesaro e Urbino	Maiolo	B	—	1
Roma	Lanuvio	B	1	—
			1	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Afta epizootica.			
Alessandria	Albugnano	B	1	—
Id.	Alessandria	B	6	3
Id.	Alfiano Natta	B	1	—
Id.	Asti	B	5	—
Id.	Capriata d'Orba	B	1	—
Id.	Casalnoceto	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	3	—
Id.	Castello di Annone	B	—	1
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	1	—
Id.	Costigliole d'Asti	B	1	—
Id.	Fubine	B	2	—
Id.	Mombercelli	B	1	—
Id.	Mongardino	B	1	—
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Penango	B	1	—
Id.	Pontestura	B	—	1
Id.	Portacomaro	B	1	—
Id.	Robella	B	2	—
Id.	Sale	B	6	—
Id.	S. Salvatore	B	1	—
Id.	Tortona	B	6	—
Id.	Valfenera	B	3	—
Aquila degli Abruzzi	Carsoli	B	1	—
Arezzo (a)	Montevarchi	B	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	B	4	—
Avellino	Ariano di Puglia	B	5	4
Id.	Avellino	B	1	2
Bari delle Puglie	Bari	B	5	—
Id.	Mola delle Puglie	B	1	—
Id.	Molfetta	B	15	—
Belluno	Cesiomaggiore	B	7	—
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	—	2
Id.	Feltre	B	13	1
Id.	Pedavena	B	1	—
Bergamo	Barzizza	B	—	1
Id.	Bergamo	B	1	1
Id.	Bolgare	B	2	—
Id.	Cenate di Sopra	B	—	1
Id.	Gerosa	B	4	—
Id.	Gromo	B	—	2
Id.	Isso	B	1	—
Id.	Mapello	B	1	—
Id.	Pagazzano	B	6	—
Id.	Pognano	B	1	—
Id.	Poscante	B	—	2
Id.	Pumenengo	B	8	1
Id.	S. Paolo d'Argon	B	—	1
Id.	Stezzano	B	1	—
Id.	Villongo S. Filastro	B	—	1
Id.	Zogno	B	2	—
Bologna	Bologna	B	2	—
Id.	Castelfranco dell'Em.	B	1	1
Id.	Castelmaggiore	B	1	—
Id.	Castel S. Pietro	B	1	1
Bolzano	Caldaro	B	2	—
Id.	Merano	B	1	—
Id.	Rodengo	B	—	1
Id.	Tunes	B	1	—
Brescia (a)	Barco	B	1	—
Id.	Borgo Satollo	B	1	—
Id.	Calvisano	B	1	—
Id.	Chiari	B	6	—
Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Erbusco	B	1	—
Id.	Lograto	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Brescia (a)	Lonato	B	1	—
Id.	Montichiari	B	2	—
Id.	Orzinuovi	B	8	—
Id.	Palazzolo	B	2	—
Id.	Poncarale	B	1	—
Id.	Provezze	B	1	—
Id.	Roccafranca	B	1	—
Id.	Rovato	B	1	—
Id.	Rudiano	B	2	—
Id.	Saiano	B	1	—
Id.	Travagliato	B	2	—
Id.	Urago d'Oglio	B	2	—
Catania	Aci S. Antonio	B	1	—
Id.	Catania	B	1	—
Catanzaro	Guardavalle	B	2	1
Como	Abbadia	B	1	—
Id.	Baiedo	B	1	—
Id.	Barzanò	B	—	1
Id.	Bellagio	B	2	—
Id.	Carlazzo	B	2	—
Id.	Civate	B	1	1
Id.	Contra	B	3	—
Id.	Cremeno	B	2	—
Id.	Croce	B	1	—
Id.	Dizzasco	B	4	2
Id.	Gironico	B	1	—
Id.	Lomagna	B	1	1
Id.	Lomaniga	B	1	—
Id.	Monticello	B	3	—
Id.	Mozzate	B	2	1
Id.	Peglio	B	2	2
Id.	Pianello del Lario	B	6	—
Id.	S. Fermo d. Battaglia	B	1	—
Id.	Solbiate	B	—	1
Id.	Sormano	B	2	—
Cremona	Casaletto Vaprio	B	—	1
Id.	Casalmaggiore	B	—	1
Id.	Rivolta d'Adda	B	1	—
Id.	Stagno Lombardo	B	—	1
Cuneo (a)	Cuneo	B	2	—
Id.	Magliano Alpi	B	1	—
Id.	Marene	B	1	—
Id.	Pianfei	B	1	—
Id.	Piasco	B	1	—
Id.	Piozzo	B	1	—
Id.	Rocca dei Baldi	B	2	—
Id.	Savigliano	B	4	—
Id.	Torre Bormida	B	1	—
Id.	Villanovetta	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	1	—
Id.	Ferrara	B	1	—
Id.	Vigarano	B	1	—
Firenze	Empoli	B	2	—
Id.	Fiesole	B	1	—
Id.	Greve	B	—	1
Id.	Prato in Toscana	B	—	1
Forlì	Bertinoro	B	1	—
Id.	Forlì	B	2	1
Frosinone	Morolo	B	1	—
Id.	Ripi	B	1	—
Genova	Genova	B	4	—
Id.	Montoggio	B	2	—
Id.	Toriglia	B	1	—
Imperia	Dolcedo	B	—	1
Id.	Montegrosso	B	13	—
Grosseto	Grosseto	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Lecce	Galatina	B	—	1
Id.	Sternatia	B	1	—
Lucca	Barga	B	1	—
Id.	Borgo a Mozzano	B	1	—
Id.	Buggiano	B	1	—
Id.	Camaiore	B	2	—
Id.	Lucca	B	4	—
Id.	Montecatini	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Ponte Buggianese	B	1	1
Mantova	Asola	B	2	—
Id.	Borgoforte	B	—	1
Id.	Curtatone	B	—	1
Id.	Porta Mantovana	B	2	—
Massa e Carrara (a)	Massa	B	4	—
Matera	Pisticci	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	2	—
Id.	Assago	B	2	—
Id.	Cavenago d'Adda	B	2	—
Id.	Comazzo	B	1	—
Id.	Lodi	B	1	—
Id.	Lodivecchio	B	1	—
Id.	Milano	B	3	—
Id.	Ozzero	B	3	—
Id.	Paullo	B	1	—
Id.	Rosate	B	1	—
Id.	S. Giuliano Milanese	B	1	—
Id.	Settala	B	1	—
Id.	Somaglia	B	1	—
Modena	Cavezzo	B	2	—
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Mirandola	B	—	1
Id.	Nonantola	B	1	—
Napoli	Napoli	B	1	—
Novara	Borgo Lavezzaro	B	—	1
Id.	Novara	B	—	2
Id.	Pallanza	B	—	2
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	—	3
Padova	Cartura	B	1	—
Id.	Piazzola	B	5	—
Palermo	Pollina	O	1	—
Parma	Collecchio	B	2	—
Id.	Cortile S. Martino	B	1	—
Id.	Golese	B	3	—
Id.	Mezzani	B	1	—
Id.	Montechiarugolo	B	2	—
Id.	Noceto	B	13	—
Id.	Polesine Parmense	B	1	—
Id.	S. Pancrazio	B	3	—
Id.	S. Secondo	B	1	—
Id.	Sissa	B	1	—
Id.	Soragna	B	2	—
Id.	Torrile	B	9	—
Id.	Vigatto	B	2	—
Pavia	Arena Po	B	2	1
Id.	Confienza	B	—	1
Id.	Fossarmato	B	—	1
Id.	Garlasco	B	—	1
Id.	Landriano	B	—	1
Id.	Pieve Albignola	B	—	1
Id.	Pieve del Cairo	B	1	—
Id.	S. Damiano al Colle	B	1	2
Id.	Sannazzaro dei Bur.	B	2	3
Id.	Silvano Pietra	B	—	1
Id.	Tromello	B	—	1
Perugia	Bastia	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Perugia	Perugia	B	3	—
Pesaro e Urbino	Saltara	B	1	—
Pescara (a)	Spoltore	B	5	—
Id.	Id.	S	2	—
Piacenza	Caorso	S	1	—
Id.	Carpaneto	S	—	1
Id.	Castel S. Giovanni	S	1	—
Id.	Fiorenzuola	S	—	1
Id.	Podenzano	S	1	—
Pisa	Bagni S. Giuliano	S	2	—
Id.	Calcinaia	S	3	—
Id.	Chianni	S	5	—
Id.	Pisa	S	1	—
Id.	Ponsacco	S	1	1
Id.	Pontedera	S	1	—
Pistoia	Pistoia	S	1	—
Potenza	Bella	S	1	—
Id.	Cancellara	S	1	—
Id.	Tolve	S	1	2
Id.	Id.	S	—	2
Ravenna	Bagnacavallo	B	1	—
Id.	Cervia	B	1	—
Id.	Ravenna	B	4	—
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	B	—	3
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Reggiolo	B	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Roma	B	8	—
Id.	S. Polo dei Cavalieri	B	1	—
Rovigo	Ca' Emo	B	1	—
Salerno	Positano	B	3	2
Savona	Albenga	B	2	—
Id.	Castelvecchio di R. B.	B	1	—
Id.	Loano	B	1	—
Siena	Asciano	B	1	—
Id.	Castelnuovo Berard.	B	1	—
Id.	Monteriggioni	B	1	—
Id.	Montoroni d'Arbia	B	2	—
Sondrio	Grosio	B	1	—
Id.	Piuro	B	1	—
Id.	Samolaco	B	—	1
Id.	Sondrio	B	—	1
Id.	Teglio	B	—	1
Torino	Andezeno	B	2	—
Id.	Baldissero Torinese	B	1	—
Id.	Barbania	B	1	—
Id.	Borgaro Torinese	B	1	—
Id.	Bosconero	B	—	1
Id.	Campiglione	B	—	1
Id.	Castagnole Piemonte	B	1	—
Id.	Cavagnolo	B	1	—
Id.	Corio	B	3	—
Id.	Giaveno	B	1	—
Id.	Lanzo Torinese	B	1	—
Id.	Pinerolo	B	—	1
Id.	Piverone	B	—	1
Id.	Prascorsano	B	—	1
Id.	Rivarolo Canavese	B	1	—
Id.	Vidracco	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Trento	Isera	B	8	—
Id.	Lenzumo	B	—	1
Id.	Patone	B	14	—
Id.	Sasso	B	—	4
Id.	Terres	B	2	—
Id.	Trento	B	—	1
Id.	Vermiglio	B	2	—
Treviso	Farra di Soligo	B	—	3
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Mogliano Veneto	B	1	—
Id.	Susegana	B	—	1
Trieste	Cossana	B	6	—
Id.	Duino	B	6	—
Id.	Fogliano	B	6	—
Id.	Ronchi dei Legionari	B	1	—
Id.	San Pier d'Isonzo	B	5	—
Udine	Muzzana	B	—	2
Id.	Prata di Pordenone	B	1	—
Varese	Angera	B	3	—
Id.	Besozzo	B	1	—
Id.	Brebbia	B	1	—
Id.	Brenta	B	1	—
Id.	Caronno Ghiringh.	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	—	1
Id.	Casciago	B	1	—
Id.	Casorate	B	1	—
Id.	Castello Valtravaglia	B	1	—
Id.	Cellina	B	1	—
Id.	Cittiglio	B	3	—
Id.	Cocquio	B	2	—
Id.	Crosio	B	6	—
Id.	Ferno	B	1	—
Id.	Golasecca	B	1	—
Id.	Lissago	B	1	—
Id.	Lonate Pozzolo	B	1	—
Id.	Marchirolo	B	1	—
Id.	Mombello	B	2	—
Id.	Mornago	B	1	—
Id.	Osmate Lentate	B	3	1
Id.	Ranco	B	—	1
Id.	Sesto Calende	B	—	1
Id.	Solbiate	B	1	—
Id.	Sumirago	B	1	—
Id.	Tradate	B	3	—
Id.	Velate	B	—	1
Id.	Viconago	B	1	—
Vercelli	Mosso S. Maria	B	—	1
Id.	Villata	B	1	—
Id.	Zimone	B	—	1
Verona	Erbezzo	B	2	—
Viterbo	Tuscania	B	1	—
			543	110

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo (a)	Cortona	S	2	2
Ascoli Piceno	Appignano del Tron.	S	1	—
Id.	Fermo	S	2	—
Id.	S. Elpidio a Mare	S	2	—
Benevento	Buonalbergo	S	—	1
Bergamo	Urgnano	S	1	—
Bolzano	Appiano	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Bolzano	Caldaro	S	—	1
Catanzaro	Sambiase	S	—	1
Ferrara	Ferrara	S	4	—
Firenze	Borgo S. Lorenzo	S	3	—
Id.	Londa	S	1	—
Fiume	Fiume	S	—	1
Forlì	Cesena	S	1	—
Id.	Forlì	S	2	—
Macerata	Pausula	S	—	2
Mantova	Bagnolo	S	—	1
Id.	Mantova	S	—	1
Matera	Montalbano Jonico	S	—	2
Modena	Modena	S	1	—
Parma	Busseto	S	2	—
Id.	Lesignano dei Bagni	S	1	—
Id.	S. Pancrazio Parm.	S	2	—
Pavia	Torreberetti	S	—	1
Pesaro e Urbino	Apecchio	S	1	1
Id.	S. Angelo in Vado	S	1	—
Pescara (a)	Spoltore	S	1	—
Pistoia	Pistoia	S	1	—
Potenza	Avigliano	S	1	—
Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Rionero in Vulture	S	1	—
Ravenna	Russi	S	1	—
Reggio Emilia	Ciano d'Enza	S	—	1
Id.	Guastalla	S	1	—
Id.	Reggio Emilia	S	1	—
Id.	Rolo	S	1	—
Id.	S. Polo d'Enza	S	—	1
Roma	Roma	S	1	—
Teramo	Silvi	S	—	2
Id.	Teramo	S	—	8
Trieste	Trieste	S	10	—
Udine	Aquileia	S	—	1
Id.	Buja	S	—	3
Id.	Cordenons	S	—	1
Id.	Fagagna	S	—	1
Varese	Cassano	S	1	—
			47	33
	Morva.			
Bergamo	Brembate di Sotto	E	—	2
Id.	Piario	E	—	1
Cremona	San Bassano	E	—	1
Napoli	Brusciano	E	1	—
Id.	Napoli	E	2	1
Palermo	Marineo	E	—	1
Parma	Fontanellato	E	1	—
			4	6
	Farcino criptococcico.			
Aquila degli Abruzzi	Raiano	E	1	—
Avellino	Avellino	E	2	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Monteforte	E	3	—
Id.	Montoro Superiore	E	3	—
	Segue *Farcino criptococcico.*			
Avellino	Moschiano	E	—	1
Bari delle Puglie	Bari	E	2	—
Id.	Barletta	E	1	—
Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Gravina in Puglia	E	2	—
Id.	Rutigliano	E	1	—
Brindisi	Mesagne	E	—	1
Caltanissetta	Mussomeli	E	—	2
Castrogiovanni	Leonforte	E	2	—
Catania	Belpasso	E	4	—
Id.	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
Foggia	S. Nicandro Gargan.	E	1	—
Genova	Sestri Levante	E	2	—
Messina	Torregrotta	E	1	—
Napoli	Afragola	E	9	1
Id.	Boscoreale	E	1	—
Id.	Gragnano	E	3	—
Id.	Napoli	E	5	—
Id.	Nola	E	1	—
Id.	Poggiomarino	E	2	—
Id.	Santa Anastasia	E	1	—
Id.	San Giuseppe	E	11	—
Id.	Tersigno	E	6	—
Palermo	Bagheria	E	1	—
Id.	Corleone	E	2	—
Id.	Palermo	E	303	—
Id.	Partinico	E	1	—
Id.	Villabate	E	1	—
Pistoia	Pistoia	E	1	—
Id.	Serravalle	E	1	—
Salerno	Amalfi	E	2	—
Id.	Angri	E	1	1
Id.	Castel San Giorgio	E	1	—
Id.	Mercato San Sever.	E	2	—
Id.	Minori	E	2	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	1
Id.	Pagani	E	—	3
Id.	Pertosa	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	3	—
Id.	Positano	E	1	—
Id.	Sacco	E	1	—
Id.	S. Marzano sul Sar.	E	3	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Sarno	E	1	1
Id.	Scafati	E	3	—
Id.	Vietri sul Mare	E	3	—
Spezia	Carrodano	E	1	—
Id.	Follo	E	1	—
Id.	Maissana	E	1	—
Id.	Spezia	E	1	—
			411	11
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	1	2
Id.	Id.	Fl	—	1
Arezzo (a)	Monte S. Savino	Cn	1	—
Cagliari	Santu Lussurgiu	Cn	—	1
Caltanissetta	Riesi	Cn	2	—
Cremona	Camisano	Cn	—	1
Firenze	Lastra a Signa	Cn	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	Cn	—	1

Segue *Rabbia.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Foggia	Faeto	Cn	—	1
Id.	S. Marco in Lamis	Cn	1	—
Livorno	Livorno	Cn	2	—
Macerata	Morrovalle	Cn	1	—
Id.	Recanati	Cn	1	1
Id.	Id.	Fl	—	1
Mantova	Castelgoffredo	Cn	—	1
Napoli	Cercola	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	22	12
Id.	Pimonte	Cn	—	2
Id.	Saviano	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	8	4
Id.	Id.	Fl	1	—
Pescara (a)	Abbateggio	Cn	1	—
Id.	Pescara	Cn	2	—
Ravenna	Cotignola	Cn	—	1
Taranto	Taranto	Cn	—	1
Torino	Torino	Cn	—	1
Udine	Udine	Cn	—	1
Verona	Caprino Veronese	Cn	—	1
Id.	Legnago	Cn	—	1
			43	37

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Capitignano	O	10	—
Id.	Caporciano	O	14	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	9	—
Id.	Castelvecchio Sub.	O	9	—
Id.	Civitella Roveto	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	22	—
Id.	Gagliano Aterno	O	11	—
Id.	Massa d'Albe	O	5	—
Id.	Montereale	O	2	—
Id.	Pereto	O	7	—
Id.	Pratola Peligna	E	1	—
Id.	Preturo	O	4	—
Id.	Rivisondoli	O	1	—
Id.	San Demetrio	O	1	—
Id.	San Pio Camere	O	2	—
Id.	Sante Marie	O	2	—
Id.	Scoppito	O	3	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	1
Avellino	Accadia	O	1	2
Campobasso	Matrice	O	1	—
Id.	Montenero Val Cocc.	O	4	—
Id.	Pietrabbondante	O	1	—
Foggia	Alberona	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Celle San Vito	O	—	1
Id.	Faeto	O	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Perugia	Foligno	O	7	—
Potenza	Acerenza	O	2	—
Id.	Lavello	O	1	—
Id.	Melfi	O	4	—
Rieti	Fiamignano	O	—	1
Id.	Leonessa	O	1	—
Roma	Monte Libretti	E	1	—

Segue *Rogna.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Roma	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Sermoneta	O	1	—
Salerno	Buccino	O	5	1
Id.	Ricigliano	O	4	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	2	4
Id.	Salerno	E	1	—
Terni	Terni	O	1	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Viterbo	O	3	—
			162	10

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Catania	Licodia	O	1	—
Foggia	Deliceto	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	—	1
Roma	Monterotondo	O	1	—
Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
			6	1

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo (a)	Castel S. Niccolò	O	1	—
Avellino	Montemarano	O	—	1
Bari	Gravina in Puglia	O	1	—
Benevento	Pietraroia	O	1	2
Id.	Pontelandolfo	O	3	1
Grosseto	Campagnatico	O	1	—
Id.	Grosseto	O	4	—
Macerata	Serravalle	O	3	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Potenza	Lavello	O	2	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Saponara di Grum.	O	1	—
Id.	Tramutola	O	2	—
Id.	Trivigno	O	2	—
Id.	Viggiano	O	2	—
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Futani	O	2	—
Id.	Roscigno	O	1	—
Siena	Monteriggioni	O	1	—
Terni	Terni	O	1	—
Viterbo	Civitacastellana	O	1	—
Id.	Orte	O	1	—
			36	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Barbone dei bufali.			
Roma	Piperno	Bf	—	1
	Diarrea dei vitelli.			
Macerata	Matelica	B	—	1
	Influenza del cavallo.			
Novara	Novara	E	—	1
	Morbo coitale maligno.			
Siena	Montalcino	E	1	—
	Tubercolosi bovina.			
Arezzo (a)	Cortona	B	1	—
	Peste aviaria.			
Ancona	Castelplanio	P	—	100
Id.	Iesi	P	—	100
Cremona	Bagnolo Cremasco	P	—	1
Id.	Ca' d'Andrea	P	1	—
Id.	Cingia de' Botti	P	1	—
Id.	Vaiano Cremasco	P	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	P	—	5
Id.	Fiesole	P	4	—
Massa e Carrara (a)	Aulla	P	9	—
			15	207
	Colera dei polli.			
Brindisi	Mesagne	P	1	—
Ferrara	Argenta	P	14	—
Id.	Codigoro	P	5	—
Id.	Ferrara	P	3	2
Id.	Portomaggiore	P	1	—
Id.	Ro	P	3	—
Girgenti	Campobello di Lic.	P	—	12
Matera	Bernalda	P	—	10
Id.	Pisticci	P	10	—
Modena	Carpi	P	—	2
Id.	Nonantola	P	—	1
Id.	Ravarino	P	—	1
Id.	Savignano sul Pan.	P	—	2
Padova	Abano Terme	P	1	—
Parma	Roccabianca	P	—	2
Id.	Soragna	P	16	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	P	—	1
Id.	Gossolengo	P	—	1
Reggio Emilia	Campagnola Emilia	P	—	1
Roma	Nettuno	P	1	—
Rovigo (a)	Adria	P	17	—
Id.	Bagnolo di Po	P	8	—
Id.	Boara Polesine	P	11	—
Id.	Borsea	P	4	—
Id.	Bosaro	P	8	—
Id.	Buso Sarzano	P	66	—
Id.	Ca' Emo	P	8	—
Id.	Canaro	P	19	—
	Segue Colera dei polli.			
Rovigo	Castelguglielmo	P	2	—
Id.	Ceregnano	P	110	—
Id.	Contarina	P	59	—
Id.	Costa di Rovigo	P	41	—
Id.	Donada	P	3	—
Id.	Fiesso Umbertiano	P	7	—
Id.	Frassinelle Polesine	P	32	—
Id.	Fratta Polesine	P	80	—
Id.	Grignano di Poles.	P	4	—
Id.	Lusia	P	3	—
Id.	Occhiobello	B	37	—
Id.	Papozze	P	7	—
Id.	Pincara	P	12	—
Id.	Polesella	P	28	—
Id.	Rovigo	P	52	—
Id.	San Bellino	P	1	—
Id.	San Martino di Ven.	P	11	—
Id.	S. Apollinare con S.	P	19	—
Id.	Villadose	P	52	—
Id.	Villamarzana	P	53	—
Id.	Villanova del Gheb.	P	34	—
Terni	Narni	P	2	—
Treviso	Melma	P	1	2
Id.	Roncade	P	1	—
Udine	Fusine in Valromana	P	3	2
Id.	Tarvisio	P	4	—
Id.	Ugovizza-Valbruna	P	6	17
Venezia	Chioggia	P	—	2
			860	58

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	19	28	30
Carbonchio sintomatico	4	5	5
Afta epizootica	60	315	653
Malattie infettive dei suini	27	46	80
Morva	5	7	10
Farcino criptococcico	15	56	422
Rabbia	18	29	80
Rogna	13	49	172
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	7	7
Vaiuolo ovino	13	25	40
Barbone dei bufali	1	1	1
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Influenza del cavallo	1	1	1
Morbo coitale maligno	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1
Peste aviaria	4	9	222
Colera dei polli	15	56	918

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina.*

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.